



Segreterie Provinciali Padova

FLC CGIL - 35 129 PADOVA - Via Longhin 117 - ☎ 049 8944223 Telefax 049 8944226 - padova@flcgil.it
CISL SCUOLA - 35 137 PADOVA - Via del Carmine 3 - ☎ 049 8220611 Telefax 049 8220694 - cislscuola_padova@cisl.it
UIL SCUOLA - 35131 PADOVA - Piazza De Gasperi 32 - ☎ 049 655266 Telefax 049 655298 - padova@uilsuola.it
SNALS CONF.S.A.L. - 35125 PADOVA - Via Valgimigli 8 - Tel. 049 687635 fax 049 8803817 info@snalspadova.it
FGU GILDA degli Insegnanti - 35 126 PADOVA - Via T. Aspetti 193 - ☎ 049 8024737 Telefax 049 8037583 info@gildapadova.it

-al Dirigente Scolastico

-al Personale Docente e ATA

Albo sindacale di istituto

p.c.

- Dirigente Generale USR Veneto

- Dirigente UST Padova

VENETO IN ZONA ROSSA DAL 15 MARZO 2021

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DI OGNI ORDINE E GRADO

CHIARIMENTI

Stanno pervenendo alle scriventi Organizzazioni Sindacali numerosissime segnalazioni, da parte soprattutto di Docenti delle scuole della Provincia di Padova, riguardo alle disposizioni organizzative che i Dirigenti Scolastici stanno assumendo in queste ore relativamente alla gestione delle attività e del personale a far capo da oggi, 15 marzo 2021, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, essendo la Regione Veneto passata in "Zona Rossa".

Intendiamo innanzitutto ricordare che l'essenza – la ragione stessa dell'esistenza della "Zona Rossa" – è quella di LIMITARE AL MINIMO SPOSTAMENTI E CONTATTI INTERPERSONALI al fine del maggior contenimento del rischio pandemico; tale dovrebbe essere, di conseguenza, la *ratio* alla base di ogni previsione organizzativa, nel rispetto della normativa corrente.

Riteniamo quindi **forzati e non osservanti** la succitata ragione, provvedimenti che prevedano la presenza in servizio indifferenziata e forzata di TUTTO il personale, nonché l'attivazione e/o la prosecuzione delle attività in DDI come se nessun cambiamento fosse intervenuto dalla settimana precedente.

Come già fatto dalla Direzione Generale dell'USR Veneto con la Nota Prot. 4801 del 13 marzo 21, ricordiamo che il DPCM 2 marzo 2021 per le scuole delle regioni collocate in Zona rossa detta, tra le altre, le seguenti disposizioni, che debbono trovare applicazione:

- L'art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti **strettamente necessari** ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza **nei limiti in cui è ammessa**;
- L'art.48, comma 1, il quale stabilisce che **i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell'emergenza**. Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile.

Inoltre, la Nota 662 del 12 marzo afferma: *"le istituzioni scolastiche sono tenute **ad un'attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell'alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell'alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute**", e ancora "la condizione dell'alunno con bisogni educativi speciali **non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza**, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata*

salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi.”.

Alla luce di quanto sopra, ci chiediamo se i Dirigenti Scolastici che stanno emanando disposizioni che prevedono la presenza indiscriminata di TUTTI i Docenti e, in conseguenza si ritiene, di TUTTO il personale ATA, **siano consapevoli dei profili di responsabilità anche personale che si assumono in caso di diffusione del contagio attraverso tale presenza.**

Siamo inoltre a conoscenza di diversi provvedimenti dirigenziali che escludono indiscriminatamente i Docenti con figli minori entro i 16 anni dalla possibilità di accedere al “lavoro agile” da remoto; permettendosi tra l'altro valutazioni di merito quanto meno inappropriate; dobbiamo rilevare che la citazione normativa utilizzata è certamente incompleta; si dice infatti:

“...in applicazione del D.L. 104/20 convertito nella l. 126/20, art. 21 bis comma 1, modificato dal D.L. 137/20 convertito nella l. 176/20: Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente... nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici”. La possibilità per il personale docente di effettuare prestazione in modalità agile è esclusa dal medesimo decreto all'art. 32 comma 4.”

Rileviamo che, appunto in sede di conversione in Legge 126/20 del DL 104, l'art. 34 risulta così modificato: *“4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , **tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica.**”*

È quindi perfettamente legittimo, per i Docenti, richiedere di poter svolgere attività in forma di “lavoro agile”, ed il DS è tenuto a valutarne la autorizzazione secondo criteri condivisi con RSU, MOTIVANDO l'eventuale esclusione.

Anche in questo caso, essendo in alternativa ripristinata a partire dal 15 marzo, e retroattivamente a partire dal 1 gennaio e sino al 14 marzo, per il personale scolastico con figli minori di 14/16 anni, la possibilità di fruire di Congedo parentale retribuito al 50% (o non retribuito, per figli tra i 14 e i 16 anni), se i Dirigenti ritengano sempre e comunque preferibile questa soluzione che comporterebbe, nell'ordine:

- discontinuità didattica, in capo agli studenti;
- difficoltà reperimento di personale supplente disponibile ad attività in presenza, in Zona Rossa;
- eventuale danno erariale.

Le scriventi OO.SS.

INVITANO

i Dirigenti Scolastici ad una eventuale attenta rivalutazione delle disposizioni già emanate alla luce delle fonti normative citate

SI RISERVANO

di valutare le Circolari e altre disposizioni organizzative provenienti dalle istituzioni scolastiche della provincia alla luce di quanto sopra esposto

TRASMETTERANNO

copia delle disposizioni difforni all'USR del Veneto, all'UST di Padova e al Prefetto di Padova per le valutazioni di competenza di ciascuno.

Padova, 15 marzo 2021

Le segretarie/I Segretari Provinciali

FLC-CGIL	CISL FSUR	UIL Scuola RUA	SNALS Confasal	GILDA-Unams
Mara Patella	Giovanni Vascon	Loris Bortolazzi	Rocco Italiano	Renata Mosca